



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

IL CONSIGLIO

Visti

l'art.28 della Legge 31.12.2012 n.247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense) e gli artt. 5 e 6 della Legge 12.07.2017 n.113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi);

Rilevato

- che, secondo quanto disposto dall'art.28, comma 7, della Legge 31.12.2012 n.247, "*Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno*";
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della Legge 12.07.2017 n.113, devono essere deliberate le elezioni e determinato il numero complessivo dei componenti del Consiglio;
- che, alla data odierna, il numero degli Iscritti all'Albo Ordinario, negli Elenchi dei Dipendenti degli Enti Pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nell'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti è di 683;
- che, quindi, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della Legge 31.12.2012 n.247, il numero complessivo dei componenti da eleggere, è pari a 11 (undici);

Delibera

di dare mandato al Presidente del Consiglio dell'Ordine di fissare la data di inizio delle operazioni elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, tenendo conto:

- che il numero complessivo dei componenti del Consiglio da eleggere è pari a 11 (undici);
- che le elezioni devono tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

Dispone

che l'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine sia affisso in modo visibile presso gli uffici dell'Ordine e negli spazi riservati al Consiglio all'interno del Tribunale, sia pubblicato sul sito web dell'Ordine, comunicato a mezzo pec, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione, a tutti gli aventi diritto al voto e trasmesso al Consiglio Nazionale Forense.

Campobasso, li 02.12.2022